

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA**

in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa iscritta al n. xxx/2021 R.G. promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA (P.Iva omissis), corrente in omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in omissis presso lo studio dell'Avv. omissis, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione

Attrice

contro

BANCA (C.F.: omissis), in persona del dott. omissis, in forza di procura conferitagli con atto del 14/4/2021 Notaio dott.ssa omissis, rep. xxxx, racc. xxxx dal dott. omissis, a ciò facoltizzato in forza di procura del 14/4/2021 a rogito Notaio dott.ssa omissis, rep. xxxx racc. xxxx, rappresentata e difesa, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dal prof. avv. omissis ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio

Convenuta

e contro

TERZO - C.F. omissis -, elettivamente domiciliato in Aosta, presso lo studio dell'Avv. omissis che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Terzo Chiamato

In punto a: Ripristino conto corrente bancario

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'attore chiede e conclude:

“Voglia il Giudice adito, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis,

In via principale, nel merito:

Accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva della convenuta, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, in quanto garante ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 11/2010 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, condannare **BANCA** al ripristino del

Oggetto:

RIPRISTINO CONTO CORRENTE BANCARIO

conto corrente della **SOCIETA' CORRENTISTA** nello stato in cui si trovava con il riaccredito e/o alla corresponsione dell'importo equivalente come in narrativa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre ai danni da valutarsi equitativamente, quale somme dovute per le causali e i titoli di cui alla narrativa o a corrispondere quella diversa minor somma che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria;

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio di cui si chiede la distrazione”.

Il Procuratore della convenuta chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria:

Nel merito:

In via principale: respingere tutte le domande proposte da **SOCIETA' CORRENTISTA** nei confronti di **BANCA** e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma le è dovuta ad alcun titolo da parte della convenuta, che andrà assolta da ogni pretesa avversaria;

In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie, dichiarare tenuto e condannare **TERZO** a manlevare e tenere **indenne BANCA** da ogni pretesa dell'attrice per qualsivoglia somma di denaro, mandando assolta la Banca dalle domande avversarie;

In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.

Il Procuratore del terzo chiamato chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta adito, contrariis reiectis:

in via principale:

accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato e conseguentemente dichiarare improcedibili e/o comunque rigettare le domande tutte svolte da parte convenuta nei confronti del sig. TERZO in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi che il giudice accolga la domanda attorea e la domanda di manleva della convenuta, ridurre all'equo le pretese.

In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari e distrazione a favore del difensore”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, con atto di citazione del 1.10.2021, **SOCIETA' CORRENTISTA** conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta **BANCA** al fine di ottenere il ripristino del proprio conto corrente senza tener conto dei due bonifici, dell'importo rispettivamente di euro 29.749,79 e di euro 27.720,74, indirizzati nel marzo 2020 a **SOCIETA' OMISSIS**, ma dirottati da terzi verso il conto corrente acceso presso **BANCA 1**(ora **BANCA 2**) dallo sconosciuto sig. **TERZO**; in particolare sosteneva di essere stata vittima di una truffa informatica, avendo disposto detti bonifici on line pur utilizzando il codice PIN ed il codice OTP fornito dall'Istituto di Credito, invocando il disposto dell'art. 10 D. L.vo 11/2020. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in Cancelleria si costituiva **BANCA**, negando ogni responsabilità nell'occorso ed evidenziando, comunque, che la somma di euro 27.758,75 sarebbe stata bloccata sul conto corrente intestato al sig. **TERZO** dalla struttura di prevenzione frodi di **BANCA 2** e, comunque, chiedendo, ad ogni buon fine, la chiamata in casa dello stesso sig. **TERZO** affinché fosse manlevata dal medesimo da ogni somma che dovesse versare all'attore per i fatti per cui è causa. Autorizzata la chiamata del terzo, questi si costituiva, riferendo di essere stato vittima di un furto di identità e, quindi, di un vero e proprio calvario giudiziale, poiché le proprie generalità erano state utilizzate da terzi malfattori per accendere numerosi conti correnti utilizzati per il compimento di svariate truffe informatiche.

Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., allo spirare dei quali tratteneva la causa in decisione.

Ciò posto, la domanda attorea è sostanzialmente fondata e può trovare accoglimento, seppure con le precisazioni di cui infra, a differenza di quella svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato.

A tale ultimo proposito, non è dubitabile che il sig. **TERZO**, sulla scorta della documentazione relativa ai procedimenti penali che l'hanno visto interessato, sia stato la principale vittima dell'occorso, avendo subito un furto di identità, sfruttato, poi, a sua insaputa da terzi malfattori.

Ed invero, anche a voler prescindere dalle denunce querele prodotte dall'interessato, ogni dubbio in ordine alla posizione del terzo chiamato viene, comunque, fugato dalla missiva a firma “**BANCA**” depositata sub 10 dal medesimo: dalla stessa, infatti, si evince che fin dall'inizio del 2022, era noto che non vi fossero in essere rapporti di conto corrente né altri rapporti contrattuali con il sig. **TERZO**, che il conto corrente incriminato non fosse migrato nella Banca che lo ha acquistato (**OMISSIS**) ed anzi che il conto corrente incriminato fosse da considerarsi estinto in quanto aperto in maniera fraudolenta.

E' del tutto ovvio, allora, che **banca** -uno degli Istituti bancari più importanti d'Europa- con un minimo di attenzione sarebbe potuta venire a conoscenza delle informazioni relative alla mancanza di responsabilità del sig. **TERZO**, informazioni, peraltro, di cui era pacificamente in possesso un Istituto di Credito facente parte dello stesso gruppo **BANCA(OMISSIS)**.

Prima, allora, di chiedere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, la convenuta ben avrebbe potuto verificare con la controllata il motivo per cui l'importo oltre 27.000 euro fosse stato bloccato dalla “struttura di prevenzione frodi di **BANCA 2**”: la notizia, infatti, era evidentemente nota a **BANCA** ben prima della redazione della comparsa di costituzione (datata 7.1.2022) per cui, usando l'ordinaria diligenza, la stessa ben avrebbe potuto evitare la chiamata del terzo o, quantomeno, rinunciare alla domanda nei suoi confronti alla prima udienza di comparizione.

Non vi è motivo alcuno, pertanto, per derogare al principio della soccombenza, per cui le spese di lite sostenute dal sig. **TERZO** vanno poste a carico della convenuta e possono essere liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.000,00 ad euro

260.000,00) per tutte le fasi del giudizio e con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Passando, ora, alla disamina delle domande attoree, come è noto, l'art. 10 del D. L.vo 27.1.2011 dispone che

“1. Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.

Detta norma, poi, va pacificamente letta tenendo conto degli artt. 1176 c. 2 e 1218 c.c.: in fattispecie analoghe, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere” (vds. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 806 del 19/01/2016 e Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 13777 del 12/06/2007).

Detti principi, peraltro, sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione in un caso del tutto identico a quello oggi in esame: secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2950 del 03/02/2017, infatti, “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente”.

Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, è del tutto evidente che l'operato dell'Istituto di credito non possa rientrare nel parametro del cd. “accorto banchiere”.

E' un fatto notorio, invero, che, proprio al fine di tutelare i propri clienti da frodi informatiche, le banche siano solite avvisare tramite SMS o strumenti analoghi i correntisti, qualora risulti effettuato un bonifico in favore di un nuovo destinatario o superiore ad un determinato importo: se BANCA avesse preso questa semplicissima precauzione, la vicenda de qua avrebbe senz'altro avuto una differente conclusione.

La tesi della convenuta, poi, secondo cui le operazioni di cui trattasi non sarebbero risultate in alcun modo sospette, viene smentita dallo stesso svolgimento dei fatti.

Ed invero, se i bonifici fossero stati davvero esenti da problematiche, non si comprende perché il 31.3.2020 (a distanza di appena una settimana dall'ultima operazione) l'Istituto di Credito abbia riferito all'attrice, “che vi erano alcune anomalie nei pagamenti di cui sopra” (vds. pag. 1 atto introduttivo, circostanza non specificatamente contestata dall'onerata): i bonifici, allora, dovevano essere individuati come sospetti -almeno dall' “accorto banchiere”- e si sarebbero dovute prendere le idonee precauzioni per evitare quanto accaduto.

Ma anche a voler prescindere da queste considerazioni (peraltro, già di per sé stesse decisive), anche a voler ritenere l'operato dell'Istituto di Credito conforme al parametro dell' "accorto banchiere" (e così non è), ai sensi del comma 2 dell'art. 10 D. L.vo 11/2010 **per andare esente da responsabilità la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che la condotta dell'attrice fosse riconducibile al "dolo... o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo"** (per utilizzare la locuzione della sopra citata sentenza della Suprema Corte n°2950/2017).

Orbene, è del tutto evidente che si tratta di una sorta di inversione dell'onere della prova, più che giustificata dall'interesse generale del sistema bancario "a garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema": è notorio, infatti, che il moltiplicarsi delle disposizioni on line ha giovato in primis agli Istituti di Credito, consentendo loro di abbattere i costi del personale e di ridurre il numero di filiali presenti sul territorio.

A detta della convenuta, tuttavia, la colpa dell'utente sarebbe da individuare nel ritardo con cui questi ha segnalato la frode.

A tal proposito, però, soccorre una autorevole pronuncia della Suprema Corte (vds. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 18045 del 05/07/2019), secondo cui "la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto".

Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la "colpa grave" del cliente per aver atteso due anni prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sollecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso più tempestivamente.

Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, è da escludersi che una segnalazione effettuata 11 giorni dopo la prima operazione e 4 giorni dopo la seconda possa ritenersi intempestiva e, quindi, colpevole: il primo estratto conto ufficiale al cliente, infatti, sarebbe stato comunicato solo successivamente, ad inizio aprile.

Ma la riprova di una attivazione tempestiva da parte dell'attrice viene proprio fornita dal dato documentale già sopra richiamato: è, infatti, pacifico che il secondo bonifico sia stato bloccato dalla "struttura di prevenzione frodi di **BANCA 2**... appostando il saldo di euro 27.758,75 su una partita transitoria", per cui viene davvero da chiedersi perché la convenuta non si sia attivata con la propria cliente per consentirle di recuperare detto importo, peraltro a disposizione di un Istituto facente parte del gruppo **Banca**.

Volendo tirare le somme del discorso, esiste un interesse generale a garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema di pagamento on line, per cui -una volta che detto sistema ha confermato la corretta esecuzione di un bonifico-, non può certo imporsi l'onere al correntista di controllare quotidianamente il proprio estratto conto informale.

Diversamente opinando, un cliente non potrebbe essere sicuro nemmeno di una operazione effettuata allo "sportello", per cui potrebbe ipotizzarsi l'onere a carico del medesimo di richiedere informazioni (magari quotidianamente in cassa!) aggiuntive all'Istituto di Credito.

E' evidente che un sistema del genere non potrebbe funzionare operativamente, per cui il legislatore, peraltro ottemperando alla normativa eurounitaria, ha stabilito che, per andare esenti da responsabilità, gli Istituti di credito debbono dare prova positiva non solo di aver operato secondo il parametro dell' "accorto banchiere", ma anche del dolo o della colpa grave dell'utente, riconducibile a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, quali, ad esempio, la protratta mancata attivazione (per due anni) di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.

Nella specie oggi in esame, tuttavia, un "accorto banchiere", avrebbe potuto evitare l'occorso mediante un banale sistema di messaggistica di allerta; dall'altro, non pare configurabile una colpa grave del cliente nell'aver segnalato le operazioni sospette a distanza di pochi giorni, quando neppure era disponibile un estratto conto ufficiale, che notoriamente viene predisposto nei primi giorni del mese successivo a quello di interesse.

Né le conclusioni di cui sopra possono essere revocate in dubbio dalle ulteriori difese della convenuta, secondo cui la propria mancanza di responsabilità sarebbe riconducibile alle disposizioni contrattuali intervenute tra le parti.

A tal proposito, infatti, è agevole replicare che nulla può giovare il contratto di utilizzo sottoscritto tra le parti, in quanto costituisce una evidente violazione delle norme imperative poste a tutela dei clienti degli istituti di credito: se, davvero, il correntista fosse onerato di segnalare “immediatamente” gli eventi truffaldini alla propria banca e “prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla banca, le conseguenze derivati dall’utilizzo indebito delle credenziali” fossero “integralmente a carico” degli utenti, gli stessi non godrebbero di alcuna protezione, in spregio alla legislazione statale ed eurounitaria. BANCA, pertanto, deve essere condannata alla corresponsione, in favore di **SOCIETA’ CORRENTISTA**, dell’importo di euro 57.470,53, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo: non può, invece, essere accolta la domanda attorea di risarcimento del maggior danno subito, non avendo l’onerata provato la sussistenza del medesimo.

Quanto, infine, alle spese di lite sostenute dall’attrice, esse vanno poste a carico della convenuta e possono essere liquidate come in dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, nemmeno parzialmente, tra le parti, in ossequio ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00) per tutte le fasi previste dal D.M. 55/2014.

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo, contrarii reiectis:

A) condanna **BANCA** alla corresponsione, in favore di **SOCIETA’ CORRENTISTA**, dell’importo di euro 57.470,53, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;

B) rigetta ogni domanda formula da **BANCA** nei confronti di **TERZO**;

C) condanna **BANCA** alla rifusione delle spese processuali sostenute da **SOCIETA’ CORRENTISTA**, che liquida in euro 14.103,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell’avv. OMISSIS dichiaratosi antistatario;

D) condanna **BANCA** alla rifusione delle spese processuali sostenute da **TERZO**, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell’avv. OMISSIS dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Aosta, il 6.11.2023

IL GIUDICE
DOTT. LUCA FADDA